

COMUNE DI ERICE PROT. RIGALETTA
11 GIU 2018
N. 237/10

A 11 d

Al sindaco
All'assessore al ramo
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario

**Oggetto: dubbi di legittimità sulla delibera di Giunta n.70 del 19.04.2018
avente ad oggetto le modalità di conferimento dei rifiuti presso il CCR laddove le
stesse prescrizioni influiscono sulla TARI**

Con la presente gli scriventi consiglieri comunali del Comune di Erice, Simona Mannina, Alessandro Manuguerra, e Alessandro Barracco intendono porre l'attenzione alla richiamata delibera di Giunta, la quale modifica l'art.10 del documento contenente i criteri operativi e le direttive per la gestione e il funzionamento del CCR.

A parere degli stessi, infatti, tale delibera è da considerarsi illegittima sotto diversi punti di vista che di seguito si esporranno.

1 profilo di illegittimità: approvazione della delibera successivamente ai termini di legge fissati per l'approvazione del bilancio di previsione

Da orientamento costante della nostra Giurisprudenza, ai regolamenti e agli atti comunali devono essere applicate le norme previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, le quali disciplinano come gli atti non possono avere efficacia retroattiva.

Tra tutte si richiama l'importante sentenza n. 547 del 18 febbraio 2013 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale statuisce come gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione.

Ciò posto, anche se la delibera di Giunta non disciplina le tariffe della tassa sui rifiuti, la stessa va ad incidere ugualmente sulla stessa tassa, in quanto, modificando la quantità di conferimento necessaria per poter ricevere la scontistica della TASSA, l'amministrazione incide trasversalmente sulla tassa stessa, determinando nocimento per i cittadini che non solo vedranno un aumento della tassa pari al 30% circa ma che in corso d'opera, per usufruire dello sconto, dovranno confluire di più con una pesatura degli stessi rifiuti diversa.

A parere degli esponenti dalla suesposta narrativa può evincersi come qualsiasi modifica che influisce sulla TARI deve essere effettuata entro i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio e quindi entro il 31 marzo 2018 pena la inefficacia degli atti

eventualmente adottati, in quanto le stesse disposizioni possono entrare in vigore solo a partire da GENNAIO 2019.

2 profilo di illegittimità: mancata approvazione da parte del Consiglio comunale del Documento del CRR e dell'ordinamento della TARI

Si osserva come il Documento rubricato "criteri operativi e le direttive per la gestione e il funzionamento del CCR" è da considerarsi un vero e proprio regolamento, infatti, la rubrica dell'atto nulla rileva in diritto, in quanto in diritto tributario vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Orbana tale Regolamento sembrerebbe non essere mai stato approvato dal Consiglio Comunale.

Una tale situazione comporta la illegittimità degli atti suindicati in quanto posti in violazione all'art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell'art.32 del Dlgs n. 142 del 1990 ivi richiamato.

L'art. 32 suindicato al comma 2, infatti, disciplina come *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

a) *gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;*

b) *i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;*

c) *la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;*

d) *le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;*

e) *l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;*

f) *l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*

g) *l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*

h) *gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;*

i) *la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;*

l) *le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;*

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5°.

Orbene la proposta di delibera qui richiamata (n.70 del 19.04.2018) nonché quelle precedenti disciplinano, senza dubbio, l'ordinamento della tassa sui rifiuti.

L'art.10 del regolamento del centro comunale di raccolta (definito così sullo stesso sito del Comune di Erice al seguente link <http://www.comune.ericeto.it/bandi-e-avvisi/lavori-pubblici-e-protezione-civile/4512-centro-comunale-di-raccolta-dei-rifiuti-urbani-differenziati>) di certo disciplina l'ordinamento della tassa dei rifiuti, il quale prevede, al ricorrere di precisi quantum una scontistica della tassa sui rifiuti, ebbene anche una tale modifica ai sensi di legge avrebbe dovuto essere discussa in Consiglio Comunale.

3 profilo di illegittimità: mancata coincidenza con quanto approvato in consiglio comunale con delibera n. 34 del 27/03/2018 e la deliberazione Giuntale n. 70 del 19.04.2018

Si osserva, inoltre, come la delibera esaminata si pone certamente non coincidente con la proposta di delibera n. 41 del 22/03/2018, proposta approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/03/2018.

La proposta di delibera richiamata, infatti, prevedeva la modifica dell'art. 19 del Regolamento TARI con l'abbattimento della tassa sui rifiuti fino all'80% ma non ricollegandola ad alcuna percentuale di differenziata; ne consegue come non si comprende in che maniera la Giunta nell'applicare tale modifica abbia legato tale scontistica al raggiungimento della percentuale di differenziata pari al 65%, rendendo in tal modo, di fatto, inoperante tale modifica approvata dal Consiglio Comunale.

Per i motivi suesposti,

Si chiede

1. La revoca in autotutela della delibera di Giunta n.70 del 19.04.2018;
2. Di presentare in consiglio comunale il Documento dei criteri operativi e le direttive e la gestione per il funzionamento del CCR

Certi della vostra attenzione, si porgono,
Cordiali saluti

I consiglieri comunali
Simona Mannina
Alessandro Manuguerra
Alessandro Barracco